



COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

REGOLAMENTO

**per la CONCESSIONE di CONTRIBUTI
ed ALTRE EROGAZIONI ECONOMICHE a
FAVORE di SOGGETTI PUBBLICI e PRIVATI**
(Art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Approvato con deliberazione del C.C. n° /2013

Piazza G. Verdi, 10 – 43011 BUSSETO ☎ 0524-931711

Art. 1 – Principi e finalità

1. Il Comune nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi in materia, valorizza la funzione dell'Associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della Comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale, come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse.
2. Il Comune, pertanto, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali, si impegna a sostenere le iniziative realizzate in campo culturale, sportivo, ambientale, ricreativo, educativo, socio-assistenziale, economico, tenendo conto delle seguenti finalità:
 - promuovere attività ed eventi di pubblico interesse e utilità;
 - arricchire il tessuto culturale, sportivo, sociale, turistico ecc.;
 - contribuire all'elevazione del livello della vita associativa locale e delle sue articolazioni pluralistiche;
 - accrescere il prestigio e l'immagine del comune di Busseto nell'interesse della collettività;
 - sostenere attività, iniziative e progetti che possano avere ricaduta positiva sullo sviluppo economico del Comune;
 - incrementare la rete dei servizi socio-assistenziali nell'ottica dell'universalità del sistema sociale anche in regime di sussidiarietà orizzontale;
 - potenziare il Sistema Scolastico, la qualificazione dello stesso e le iniziative inerenti l'Educazione degli studenti anche in ambito extra scolastico;

Art. 2 – Oggetto

1. Con il presente Regolamento e nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, il Comune di Busseto, con riferimento a quanto stabilito dall'art. 12 della legge 7/08/1990, n. 241, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti pubblici e privati di cui al successivo art. 5, nelle aree di intervento specificate nell'art. 6.

Art. 3 - Natura dei benefici

1. I benefici oggetto del presente Regolamento possono articolarsi in forma di:
 - contributo per il sostegno di attività continuative svolte nel corso dell'anno;
 - contributo finalizzato alla realizzazione di singoli eventi/manifestazioni/progetti;
 - vantaggi economici, riferiti all'organizzazione di beni e servizi gratuiti od a tariffe agevolate, nonché alla fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e di utilizzo.

Art. 4 – Tipologie escluse dal Regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
 - ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme agevolative comunque denominate dovute in virtù di leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune, o da atti generali e di indirizzo del Consiglio Comunale;
 - ad attività, manifestazioni, progetti promossi e/o organizzati da soggetti terzi allorché il Comune, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'Amministrazione Comunale, decida di acquisire la veste di co-promotore e/o compartecipe, assumendoli come attività propria. Tale ipotesi prevede la stipula di apposito accordo con i soggetti terzi con i quali verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

Art. 5 - Destinatari dei benefici

1. -Destinatari dei benefici sono Enti, Fondazioni, Istituzioni, Associazioni ONLUS, Associazioni Culturali, Ambientaliste, Sportive, Ricreative, del Volontariato e della Promozione Sociale, ONG a scopo sociale e umanitario, nonché soggetti privati considerati di particolare rilevanza, operanti nelle aree ammesse a contributo.
2. La costituzione ufficiale degli Enti suddetti deve risultare da Atto Costitutivo registrato e Statuto formalmente approvati dai rispettivi organi sociali.
3. Le associazioni che hanno sede nel territorio comunale dovranno essere iscritte nel registro comunale delle associazioni di cui alla deliberazione di giunta comunale n. 38/2013, istituito ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 34 del 9/12/2002.
4. Le suddette Associazioni, in ogni caso, devono presentare la documentazione di cui all'art. 7 e rendicontare la propria attività ai sensi del successivo art. 10.

Art. 6 - Aree di intervento

1. I benefici di cui all'art. 3 possono essere concessi dal Comune per le seguenti attività:
 - attività musicali, teatrali, cinematografiche;
 - attività culturali, umanistiche, scientifiche;
 - attività connesse all'educazione ed all'istruzione;
 - attività di promozione sportiva e ricreativa;
 - attività inerenti lo sviluppo turistico ed economico del territorio;
 - attività rivolte alla tutela, conoscenza e valorizzazione dell'ambiente;
 - attività rivolte all'impegno civile, al volontariato, alla promozione sociale;
 - attività rivolte alla valorizzazione dell'infanzia, dell'adolescenza e del mondo giovanile;
 - attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico della comunità, alla protezione delle persone anziane e dei portatori di disabilità;

Art. 7- Presentazione istanze e relativi termini

1. Le domande sono inoltrate dal legale rappresentante del soggetto richiedente utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione e devono contenere le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5.
2. Le istanze relative alla concessione di contributo per attività continuative svolte nel corso dell'anno devono, di norma, pervenire all'Amministrazione entro il 30 giugno di ciascun anno.
3. Per le attività o iniziative di tipo occasionale o per singoli progetti le istanze di contributo dovranno essere presentate, di norma, entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività o iniziativa proposta.
4. Le domande devono essere accompagnate, in relazione al tipo di contributo richiesto, dalla seguente documentazione:
 - in caso di richiesta di contributo di cui al punto 1 dell'art. 3 del presente Regolamento:
 - bilancio di previsione e conto consuntivo regolarmente approvati dagli organi sociali;
 - relazione illustrativa della programmazione annuale dell'attività a fronte della quale è richiesto il contributo;
 - in caso di richiesta di contributo di cui al punto 2 dell'art. 3 del presente Regolamento:
 - relazione illustrativa delle manifestazioni/eventi/progetti da realizzare, con la relativa previsione di entrata e di uscita;
 - in caso di richiesta di vantaggi economici di cui al punto 3 dell'art. 3 del presente Regolamento
 - relazione illustrativa delle manifestazioni/eventi/progetto da realizzare con la precisazione di ogni elemento utile a giustificare l'applicazione di tariffe agevolate e/o il godimento del bene in forma gratuita o agevolata.

Art. 8 - Piano annuale dei contributi a sostegno dell'attività ordinarie e/o continuativa

1. Entro il mese Settembre di ogni anno, la Giunta Comunale, valutata l'istruttoria effettuata in sede tecnica circa la regolarità e completezza della documentazione e la compatibilità delle iniziative in relazione agli indirizzi espressi nella Relazione Programmatica annuale, approva il Piano Annuale dei Contributi per il sostegno di attività continuative svolte nel corso dell'anno.
2. I soggetti che ricevono i benefici di cui al presente Regolamento, sono obbligati a far risultare dagli atti attraverso i quali manifestano all'esterno le attività oggetto della richiesta di contributo, la concessione dell'intervento da parte del Comune.

Art. 9-Criteri di valutazione

1. I benefici di cui al presente Regolamento vengono assegnati in relazione alle istanze presentate ed in ragione dell'entità delle risorse rese disponibili dal bilancio, sulla scorta dei criteri indicati nei seguenti punti.
 - Criteri per le attività continuative svolte nel corso dell'anno:
 - a) natura dell'attività svolta a carattere sussidiario, integrativo o complementare a quella dell'Amministrazione Comunale;
 - b) numero di soci, del personale impiegato e degli utenti;
 - c) capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
 - d) situazione economico-patrimoniale derivante dall'ultimo bilancio approvato;
 - e) presenza o meno di contributi o sponsorizzazioni di altri soggetti pubblici o privati;
 - f) ricadute dell'attività oggetto del contributo in ambito extra territoriale.
 - Criteri per le attività di tipo occasionale o per singoli progetti:
 - a) finalità pubblica o di interesse pubblico;
 - b) contenuto e valore dell'iniziativa;
 - c) soggetti raggiunti e livello di partecipazione previsto;
 - d) preventivo di spesa;
 - e) presenza o meno di introiti derivanti dall'attività o da sponsorizzazioni e/o contributi di altri Enti pubblici o privati;
 - f) ricadute dell'attività oggetto del contributo in ambito extra territoriale.
2. La Giunta Comunale, nella valutazione delle domande terrà conto altresì della fruizione di locali o spazi di proprietà comunale eventualmente concessi ai soggetti richiedenti.
3. In ogni caso, l'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.

Art. 10 -Erogazione e rendicontazione dei benefici

1. La concessione dei benefici economici di cui al presente regolamento viene effettuata a condizione che l'iniziativa o la manifestazione si svolga in conformità al programma e al preventivo di spesa presentato. Nel caso di realizzazione parziale, ovvero di costi reali inferiori rispetto al preventivo, il sostegno finanziario del Comune sarà erogato e liquidato in proporzione.
2. È in facoltà dell'Amministrazione erogare, con provvedimento motivato, un acconto sul contributo assegnato, in relazione all'entità dello stesso e all'attività da svolgere. L'acconto, comunque, non può essere superiore alla metà del contributo assegnato.
3. A conclusione delle iniziative o manifestazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, i soggetti pubblici o privati, per ottenere la liquidazione del contributo, devono presentare, entro il termine di 90 giorni, la seguente documentazione:
 - a) relazione dettagliata dell'attività svolta o dell'iniziativa realizzata;
 - b) rendiconto della gestione
 - c) copie delle fatture a dimostrazione della spesa sostenuta;

- d) materiale di documentazione dell'attività, manifestazione o iniziativa cui si riferisce il sostegno del Comune;
- e) introiti di ogni tipo, compresi i contributi e/o le sponsorizzazioni di altri Enti pubblici o privati.

Art 11 - Revoca della concessione del contributo

1. Nel caso di mancata realizzazione dell'attività o dell'iniziativa ovvero di modifica sostanziale del programma presentato, l'Amministrazione dispone, con propria insindacabile decisione, la revoca della concessione del contributo e il recupero dell'eventuale anticipo già erogato.
2. Parimenti, comporta la revoca della concessione del contributo e il recupero dell'eventuale anticipo, la mancata o parziale presentazione, non giustificata, della documentazione di cui al 3° comma dell'articolo 10, nei termini dallo stesso previsti.

Art.12 - Pubblicazione del Regolamento e degli atti e informazioni relativi alla concessione e revoca dei contributi

1. Il presente Regolamento è reso pubblico nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Ente. Nella medesima sezione, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge, sono pubblicati gli atti e le informazioni relativi alla concessione di contributi. Sono altresì resi pubblici, con le stesse modalità, gli eventuali provvedimenti di revoca di cui all'articolo 5.
2. La Giunta, ai sensi di legge e per ogni suo effetto, individua i soggetti responsabili della pubblicazione degli atti e delle informazioni di cui al comma 1 e dell'obbligo di provvedere nel caso di accesso civico, nonché il titolare del potere sostitutivo nel caso di ritardo, inerzia o inadempienza del competente responsabile.
3. Le informazioni di cui al presente titolo sono rese disponibili nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

Art. 13 -Entrata in vigore

1. Al fine di assicurare il corretto e imparziale rispetto dei termini di presentazione delle istanze di cui all'articolo 7, il presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza, entra in vigore il 1° gennaio 2014. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge o degli altri Regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

Allegato "A"

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO /VANTAGGIO ECONOMICO
ART. 12 LEGGE 7.8.1990, N. 241

SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI BUSSETO

=====

OGGETTO: Richiesta concessione contributo / vantaggio economico

Il sottoscritto _____

Residente a _____ cap. _____

Via _____

email _____

Tel. _____ Fax _____

in qualità di **Presidente** dell'ASSOCIAZIONE/COMITATO/GRUPPO

(denominazione per esteso)

Codice Fiscale _____

P. I.V.A. _____

Sede legale in _____ cap. _____

Via _____ n.° _____

Tel. _____ Fax _____

email: _____

ril rivolge istanza per ottenere la concessione di:

1-contributo annuo per il sostegno della gestione ordinaria della seguente attività

2-contributo finalizzato alla realizzazione del seguente
evento/manifestazione/progetto _____

3-vantaggi economici riferiti a _____

(contrassegnare la voce che interessa)

Allega:

- -copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto o altra documentazione equipollente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente (*solo se l'associazione richiedente non risulta iscritta nel registro comunale delle associazioni*);
- -bilancio di previsione e conto consuntivo regolarmente approvati dagli organi sociali;
- -relazione illustrativa della programmazione annuale delle attività in caso di richiesta di contributo di cui al punto 1;
- -relazione illustrativa delle manifestazioni/eventi/progetti da realizzare, con la relativa previsione di entrata e di uscita in caso di richiesta di contributo di cui al punto 2.

- relazione illustrativa delle manifestazioni/eventi/progetto da realizzare con la precisazione di ogni elemento utile a giustificare l'applicazione di tariffe agevolate e/o il godimento del bene in forma gratuita o agevolata in caso di richiesta di contributo di cui al punto 3.

Busseto, li _____

FIRMA del Richiedente